

DR. MICHELE CORTUCCI
Dottore Commercialista – revisore legale
Via Roma n. 16 60015 FALCONARA M.MA
Tel. 071/910886 – fax 071/9164597
Mail: michele.stcortucci@gmail.com
Pec: studiocortucci@pec.it

AVV. SABRINA PECORA
Patrocinante in Cassazione
Via M. Fazioli n. 10 60123 – ANCONA
Te. 071/200395 – cell. 3389222641
Mail: pecora.sabrina@gmail.com
Pec: sabrinapecora@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

Proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento

EX ART. 67 e ss. D. Lgs. 12.01.2019 n. 14

COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 83 del 17.06.2022

* * *

Il sig. Marchegiani Daniele, _____, di professione lavoratore subordinato, rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Sabrina Pecora del Foro di Ancona (C.F. PCRSRN72R66A271I – p.e.c.: “sabrinapecora@pec.it”) con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Ancona Via M. Fazioli n. 10 e domicilio digitale all’indirizzo di p.e.c. sabrinapecora@pec.it, ad utenza del nominato difensore, giusta procura in formato digitale allegata al presente atto, assistito dal Dr. Michele Cortucci, con studio in Falconara Marittima via Roma n. 16, indirizzo di p.e.c. studiocortucci@pec.it

RICORRE

ai sensi dell’art. 67 e ss. Del D.lgs. 14/2019 come modificato dal D.lgs. 83/2022 per essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

ESPONE QUANTO SEGUE

1 PREMESSA

- il sig. Marchegiani Daniele versa in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, lett. a) del D.lgs. 14/2019 con impossibilità di far fronte ai propri impegni, trovandosi in uno stato che “rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”: è palese, pertanto, un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio nella disponibilità del ricorrente, che, di fatto, non ha reso possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originarie;
- il ricorrente risulta qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art. 2 lettera e) del D.lgs. n. 14/2019, essendo “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività

imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”;

- l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti in quanto trattasi di debitore non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal cod. civ. o da leggi speciali per il caso di insolvenza;

- non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 del D.lgs. 14/2019, in quanto il consumatore non è mai stato esdebitato, né ha determinato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode;

- non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione nei cinque anni precedenti.

2 NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI

- con istanza presentata presso l'associazione OCC commercialisti Regione Marche in data 04.04.2023, l'organismo di Composizione della Crisi ha nominato la Dott.ssa Rosanna Porfiri, con studio in Ostra Vetere, alla via Antonio Gramsci n. 9, a Gestore della Crisi (allegato n. 1);

Il suddetto OCC, dopo aver svolto istruttoria della pratica, ha elaborato apposita relazione particolareggiata di cui all'art. 68 D.lgs. 14/2019, dalla quale si evince la diligenza impiegata dall'istante nell'assunzione delle obbligazioni, nonché emergono e si individuano le cause di indebitamento e si conclude con un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità delle documentazione presentata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità e convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.

3 CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

- il medesimo attualmente lavora, con la qualifica di impiegato (allegato n. 2), presso la società _____, esercente l'attività di produzione e commercializzazione di mobili per ufficio.

La causa che ha procurato all'odierno ricorrente lo stato di crisi e di insolvenza è da ascrivere unicamente alla seguente motivazione fondamentale:

- all'inadempimento delle obbligazioni contratte nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima, da parte della società _____, di proprietà dei suoi genitori, _____. I crediti della banca su menzionata erano garantiti da fideiussione personale rilasciata dal sig. Marchegiani Daniele, nell'interesse della società _____, oltre che ipoteca sugli immobili di proprietà dello stesso ricorrente. Senonché, la suddetta società si rese inadempiente al rimborso di detto credito bancario e, a causa dello stato di dissesto in cui la stessa versava, fu dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 15.05.2018 (allegato n. 3).

Il ricorrente risulta anche debitore nei confronti della Amco Spa, cessionaria del credito Monte dei Paschi di Siena, per finanziamento concesso, garantito da ipoteca, su immobile ove attualmente dimora il ricorrente con il suo nucleo familiare.

Residuano, infine, debiti nei confronti dell'Agenzia di Riscossione e del Comune di Falconara Marittima per tributi e imposte locali.

Le ragioni, quindi, che hanno determinato l'indebitamento sono quelle sopra esposte. La rilevante entità di dette obbligazioni non ha consentito al debitore di adempiervi in alcun modo, se non ricorrendo alla presente procedura.

Le suddette banche, quindi, per la parte incapiente, hanno agito nei confronti di tutti i fideiussori, compreso lo scrivente (allegato n. 4).

4 SULLA MERITEVOLEZZA

In merito al requisito richiesto all'art. 69 comma 1 del C.C.I., e quindi se in capo al consumatore che voglia accedere alla procedura dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, sussiste colpa grave, malafede o frode nella determinazione della situazione di sovraindebitamento, è palese che l'istante si sia venuto a trovare senza colpe specifiche in una situazione di sovraindebitamento, a causa principalmente delle garanzie personali prestate a favore della società fallita _____, di proprietà dei genitori, non potendo immaginare in quanto non gestendo la società stessa, che l'azienda potesse poi andare in decozione.

5 ESPOSIZIONE DEBITORIA

Gli unici creditori del sig. Marchegiani Daniele sono gli Istituti di Credito per debiti fideiussori (per garanzie prestate alla _____), la AMCO SPA cessionaria credito Monte Paschi di Siena per mutuo ipotecario, nonché l'erario e il comune di Falconara Marittima per tributi locali.

Pertanto, l'esposizione debitoria è la seguente:

OMISSIS

Si precisa, altresì, che i compensi spettanti all'O.C.C. per l'attività svolta in favore del ricorrente e le spese per la vendita competitiva del compendio immobiliare rientreranno pacificamente tra i crediti prededucibili in sede di ripartizione delle somme raccolte a mezzo del suesposto piano di composizione della crisi.

6 PATRIMONIO DEL SIG. MARCHEGIANI DANIELE

Il ricorrente dispone dei seguenti beni immobili, come da visura catastale (allegato n. 5):

OMISSIS

Sulla base delle valutazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare l'immobile A/4 viene stimato in € _____ (allegato 5), mentre l'immobile categoria C/2 ha una valutazione di € _____ pur tuttavia valutato dall'agenzia immobiliare Quality Casa in € _____ (allegato n. 5).

Su entrambi insistono le seguenti garanzie reali:

- a) su immobile cat. C/2, ipoteca di primo grado a favore di Banca Credito Cooperativo di Falconara Marittima e ipoteca di secondo grado a favore dell'Agenzia di Riscossione (allegato n. 6);

- b) su immobile cat. A/4, ipoteca di primo grado a favore di Monte dei Paschi di Siena (cessionario credito Amco Spa), di secondo grado a favore di Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima, e di terzo grado a favore dell'Agenzia di Riscossione (allegato n. 6).

Nell'immobile sub b) risiede, attualmente, il ricorrente e il suo nucleo familiare.

Il ricorrente è altresì titolare dell'unico reddito che gli deriva dal rapporto di lavoro dipendente su richiamato e tal titolo percepisce un compenso annuo lordo di Euro , periodo 2022 (allegato n. 7), netto € , tra l'altro oggetto di pignoramento per la quota di 1/5 da parte del creditore Comune di Falconara Marittima, cosicchè residua una busta paga mensile di € .

Il ricorrente precisa che non possiede altri beni e diritti e che, negli ultimi cinque anni, non ha posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio.

Egli è titolare di una carta Unicredit Genius Card, che presenta, alla data del 25.09.2023 un saldo attivo di € (allegato n. 8).

7 PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il presente piano costituisce lo sforzo massimo che il ricorrente può sopportare in relazione alla propria capacità reddituale e patrimoniale, in considerazione anche alle esigenze della famiglia, composta da sé stesso, dalla compagna , occupata con reddito annuo percepito netto pari ad € (allegato n. 9), e dai Figli , di anni 17 e , di anni 11 (allegato n. 10).

7.1 LIQUIDAZIONE DEL SUO PATRIMONIO

Il ricorrente attualmente mantiene la propria famiglia grazie al reddito che gli deriva dalla carica di lavoratore dipendente, ammontante in media a complessivi netti € mensili (al lordo del pignoramento di 1/5), e dal reddito percepito dalla compagna , occupata con reddito annuo percepito netto pari ad € .

Qui di seguito si riepilogano le spese necessarie per il mantenimento della famiglia del ricorrente:

OMISSIS

Il ricorrente ha dunque quantificato le spese necessarie mensili per il proprio sostentamento e per quello del suo nucleo familiare in euro (allegato n. 11), a fronte di uno stipendio mensile di circa euro ricalcolato su base 13 mensilità, a cui viene sommato uno stipendio mensile di euro della compagna, per un ammontare complessivo familiare pari ad euro .

Ciò appare congruo, anche confrontando le spese indicate nel piano con i dati elaborati dall'ISTAT sul paniere medio di una famiglia composta come quella oggetto di esame (coppia con due figli) con riferimento alla spesa media mensile. Il prospetto Istat riporta per l'anno 2021 i seguenti elementi di consumo e relativa valorizzazione:

PROSPETTO 5. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER TIPOLOGIA FAMILIARE. Anno 2021, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	Coppia con 2 figli
SPESA MEDIANA MENSILE	2.764,64
SPESA MEDIA MENSILE	3.157,04
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	640,85
Non alimentare	2.516,19
Bevande alcoliche e tabacchi	52,86
Abbigliamento e calzature	178,10
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	980,93
<i>Manutenzioni straordinarie</i>	<i>34,14</i>
<i>Affitti figurativi</i>	<i>632,28</i>
Mobili, articoli e servizi per la casa	136,44
Servizi sanitari e spese per la salute	138,45
Trasporti	364,78
Comunicazioni	74,91
Ricreazione, spettacoli e cultura	154,77
Istruzione	41,85
Servizi ricettivi e di ristorazione	156,86
Altri beni e servizi*	236,23

Il ricorrente ritiene pertanto di essere in grado di riservare al ceto creditorio, relativamente al reddito mensile percepito, una quota pari ad € per otto anni, per un ammontare complessivo di € .

Sulla base della valutazione Quality Casa, si ha motivo di ritenere che dalla vendita dell'immobile cat. C/2, magazzino sito in Falconara Marittima, via Marconi, valutazione, messo a disposizione dei creditori, si potrà ricavare un valore stimato presumibile di realizzo pari ad € .

Si prevede, infatti, tenuto conto del bene in questione e dall'andamento del mercato, che il canale delle aste giudiziarie porterà ad una diminuzione del prezzo minimo di offerta, con i ribassi previsti del 25% per non meno di 2 tentativi di vendita.

Ciò anche in considerazione delle pessime condizioni del bene stesso, in quanto avente tetto pericolante interamente da demolire anche perché in amianto, pavimentazione danneggiata, infissi da sostituire

Ovviamente un differente risultato nella liquidazione, più o meno favorevole al ceto creditorio, comporterà una percentuale maggiore o minore di soddisfazione per il creditore ipotecario di primo grado.

Ciò posto, la somma che il ricorrente mette, in un lasso temporale di anni 8, a disposizione del ceto creditorio risulta (stimata) pari ad € , saldo carta prepagata.

7.2 PROPOSTA DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

Effettuata la precedente esposizione, si illustra, nel prosieguo, le modalità di risoluzione della crisi da sovraindebitamento del ricorrente con la formulazione in classi dei creditori:

Classe I: Pagamento integrale delle spese prededucibili:

OMISSIS

Classe II: pagamento nella percentuale del 34,85% del Creditore Ipotecario su Immobile sito in Falconara Marittima, via Nazario Sauro, tenuto conto della quota parte delle spese prededucibili per compenso OCC e spese varie (€ 4.445,40):

OMISSIS

Classe III: Pagamento nella percentuale del 5,70%, o minore o maggiore a seguito del ricavato dalla vendita del bene, del creditore ipotecario di primo grado su immobile sito in Falconara Marittima alla via Marconi, tenuto conto della quota parte delle spese prededucibili per compenso OCC e spese varie, nonché le spese per n. 2 tentativi di vendita (€ 7.425,84 + € 600,00):

OMISSIS

Classe IV: Pagamento nella percentuale del 6,93% dei creditori privilegiati mobiliari Agenzia Entrate e Agenzia Entrate riscossione (€), tenuto conto della quota parte delle spese prededucibili per compenso OCC e spese varie (€ 1.374,03):

OMISSIS

8. PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta del ricorrente prevede il pagamento, nella misura sopra indicata, dei creditori inclusi nelle classi su descritte, nel termine massimo di anni otto dall'omologazione dell'accordo, destinando a loro favore:

- un importo complessivo di € , mediante pagamento mensile di € per anni otto;
- un ammontare di € , o maggior o minore importo che dovesse derivare dalla vendita dell'immobile sito in Falconara Marittima, alla via Marconi, che avverrà mediante procedura competitiva, con adeguata pubblicità su siti specializzati, a cura dell'eventuale liquidatore nominato dal Tribunale o direttamente dal sig. Marchegiani Daniele.

I pagamenti verranno eseguiti a mezzo bonifico bancario dal conto corrente dedicato, sui conti correnti che saranno forniti all'esito della procedura da parte dei rispettivi creditori.

9 CONVENIENZA DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Si fa presente che la presente proposta costituisce un'alternativa migliorativa rispetto alla prospettiva liquidatoria, ferma la meritevolezza del ricorrente e il suo diritto a poter accedere al beneficio della esdebitazione cui mira la norma e fermo il diritto a preservare le risorse per una vita dignitosa.

Invero il ricorrente mette a disposizione del ceto creditorio, oltre al controvalore dato dal presumibile valore di realizzo della vendita mediante procedura competitiva del magazzino ubicato in via Marconi, un importo complessivo di € _____, mediante versamenti mensili di € _____ per n. 8 anni.

Si fa presente che, in una ipotesi liquidatoria, supponendo che la somma occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere determinata in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, il ricorrente non sarebbe in grado di riservare nulla al ceto creditorio, relativamente al reddito mensile percepito.

La formula infatti può essere sintetizzata come segue:

$[Ass.sociale + (Ass.sociale2)] \times Parametro\ scala\ equivalenza\ ISEE$

Per la determinazione dell'ammontare dell'assegno sociale è necessario riferirsi alla circolare INPS Circolare n. 33 del 28.02.2022; l'assegno sociale su 13 mensilità è determinato in euro 503,27 per il 2023.

Per la determinazione del parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE bisogna riferirsi all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 che nelle definizioni alla lettera c) prevede che la «Scala di equivalenza» sia quella di cui all'allegato 1 al decreto. L'allegato n. 1 è il seguente:

Allegato 1

Scala di equivalenza
(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

L'allegato n. 1 fa riferimento all'articolo 3 del Decreto per la determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare.

Nel caso del sig. Marchegiani Daniele quindi il parametro da considerare è pari a 2,66.

Pertanto per l'anno 2023 l'importo può così essere determinato:
 $(503,27 + 503,27/2) \times 2,66 = 2.008,04$

Considerando tredici mensilità l'ammontare delle somme necessarie per il mantenimento personale e della sua famiglia è pari ad euro .

Invero, il reddito annuo percepito dai sig.ri Marchegiani Daniele ammonta ad € per tredici mensilità, per un ammontare complessivo pari ad € .

Giova pertanto ribadire che, atteso che in base alle statistiche in ambito di vendite attraverso il canale delle aste giudiziarie, gli immobili abitativi vengono venduti solitamente con il ribasso del secondo/terzo avviso di vendita, l'importo di € , garantito dal ricorrente e messo a disposizione per il ceto creditorio, permette:

- a) la soddisfazione del creditore Amco Spa, che vanta ipoteca di primo grado sull'immobile adibito ad abitazione principale del ricorrente, per un ammontare pari ad € 28.554,60, importo non inferiore al presumibile realizzo tramite procedura competitiva (€ 26.423,88, determinato con due riduzioni del 25% dal prezzo di stima, pari ad € 55.440,00), al netto di quota parte delle spese prededucibili per compenso OCC, senza, inoltre, gravare il ricavato di vendita a disposizione del creditore ipotecario delle spese specifiche per la procedura competitiva di vendita (due tentativi almeno circa € 600,00).
- b) un ulteriore attivo di € 8.825,97, (importo al netto di quota parte delle spese prededucibili per compenso OCC), da destinare ai creditori privilegiato mobiliari Agenzia entrate riscossione e Agenzia Entrate, i quali, nell'ipotesi liquidatoria, non avrebbero trovato soddisfazione alcuna.

Il contenuto della proposta si identifica, con riguardo all'immobile magazzino, sito alla via Marconi in Falconara Marittima, in una "cessione" dei beni ai creditori, senza alcuna garanzia minima di percentuale, cosicché la funzione dell'istituto è assolta adempiendo alla modalità esecutiva della "*cessio bonorum*".

La procedura si basa, quindi, oltre che sulla messa a disposizione da parte del ricorrente di una somma complessiva di € _____ in otto anni, su una liquidazione prognostica del cespite magazzino, da ciò conseguendo che non potrà ritenersi inadempiente il debitore nell'ipotesi in cui la liquidazione sarà meno favorevole del previsto. Il lasso temporale previsto dal piano è in anni 8, decorrente dall'eventuale omologa del piano stesso. La fattibilità della proposta risulta attestata dalla dott.ssa Rosanna Porfiri, Gestore della Crisi, la quale ha concluso per la ragionevole fattibilità del piano suesposto (allegato n. 12).

Tutto ciò premesso, il sig. Marchegiani Daniele, *ut supra* rappresentato assistito e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

- dichiarare l'ammissibilità della presente proposta di accordo di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento e del relativo piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 D.lgs. 14/2019 e successive modifiche;

-nelle more del procedimento, ove ritenuto opportuno, concedere termine per apportare eventuali integrazioni alla proposta e/o procedure alternative;

-omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore come sopra delineato

- dichiarare l'interruzione dell'azione esecutiva individuale intrapresa dal creditore Comune di Falconara Marittima sullo stipendio del ricorrente.

- tenuto conto della complessità della procedura, si richiede di valutare l'opportunità che la liquidazione sia affidata al medesimo gestore, dott.ssa Rosanna Porfiri.

Si producono in copia i seguenti documenti con espressa riserva di ulteriore produzione documentale nei concedendi termini:

- procura alle liti
- 1. nomina gestore della crisi;
- 2. comunicazione obbligatoria unificato LAV;
- 3. estratto sentenza fallimento ;
- 4. precetto Bcc Npl 2020 Srl;
- 5. visura catastale e visura pra, valutazione omi immobili e valutazione agenzia immobiliare Quality casa;
- 6. visura ipocatastali;
- 7. CU e buste paga Marchegiani Daniele;
- 8. saldo UniCredit carta;
- 9. CU ;
- 10. stato di famiglia;
- 11. spese necessarie mantenimento famiglia;
- 12. attestazione del Gestore della Crisi;
- 13. riepilogo fideiussioni, certificato posizione fiscale, debiti comune di Falconara Marittima e dichiarazione credito Monte Paschi Siena;
- 14. casellario giudiziale e carichi pendenti;
- 15. centrale rischi.

Falconara, lì

Avv. Sabrina Pecora

Dr. Michele Cortucci

Per ratifica

Marchegiani Daniele